

La tutela dei feriti malati e naufraghi

Monica Martinuzzi

Croce Rossa Italiana
Volontaria



La neutralità dei feriti



Ferdinando Palasciano



La protezione dei feriti



Florence Nightingale



La svolta



Henry Dunant

www.cri.it






Da "Un ricordo di Solferino"

In circostanze straordinarie come quelle che riuniscono i principali esponenti dell'arte militare, appartenenti a nazionalità diverse, non sarebbe augurabile che essi approfittassero di quei convegni per formulare qualche principio valido in sede internazionale, sacro e convenzionale, che, una volta accettato e ratificato, servisse di base a delle Società di soccorso ai feriti nei diversi paesi d'Europa?


Convenzione di Ginevra

22 agosto 1864




*I militari feriti o malati
saranno raccolti e curati a
qualunque nazione
appartengano.*

Art. 6



Evoluzione



Feriti e malati

Le persone, militari o civili, che, a causa di un trauma, di una malattia o di altre incapacità o infermità fisiche o psichiche hanno bisogno di cure mediche, e che si astengono da qualsiasi atto di ostilità.

I Protocollo art. 8

Naufraghi

Le persone, militari o civili, che si trovano in una situazione pericolosa in mare o in altre acque a seguito di un infortunio che le ha colpite o che ha colpito la nave o l'aeromobile che le trasportava, e che si astengono da qualsiasi atto di ostilità.

I Protocollo art. 8

Tutela

Rispetto

Protezione

Trattamento Umano

Cure

Divieto di:

Attentati alla vita e alla persona

Omicidio e sterminio

Tortura

Esperimenti biologici

Omissioni di soccorso

Esporre a Rischio di infezioni e contagi

Interventi medici abusivi

Obbligo di:

Adottare misure per assicurare la tutela

Ricerca

Identificazione

**Articolo 3
comune**



**“I feriti e i malati saranno
raccolti e curati”**

Conflitti armati non internazionali

**Regime di protezione
analogo a quello dei conflitti
armati internazionali ridotto
all'essenziale**



Il Protocollo

Diritto consuetudinario

Regola 87. I civili e le persone *hors de combat* devono essere trattate umanamente.

Regola 88. Ogni distinzione sfavorevole basata su razza, colore, sesso, lingua, religione o credo, opinioni politiche o altro, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o altro status, o ogni altro criterio simile è proibita.

Regola 109. Quando le circostanze lo permettono, ed in particolare dopo un fatto d'armi, ciascuna parte al conflitto deve, senza indugio, prendere tutte tutti i provvedimenti possibili per raccogliere ed evacuare i feriti, i malati e i naufraghi senza distinzione avversa.

Regola 110. I feriti, i malati e i naufraghi devono ricevere, nella massima misura possibile e con il minimo indugio possibile, le cure mediche e l'attenzione richiesta dalle loro condizioni. Nessuna distinzione può essere fatta loro fondata su un piano diverso da quello medico.

Regola 111. Ciascuna parte in conflitto deve prendere tutte le misure possibili per proteggere i feriti, i malati e i naufraghi contro i maltrattamenti e contro la spoliazione delle loro proprietà personali.

Mezzi di trasporti sanitari

Mezzi di trasporto, militari o civili, adibiti ESCLUSIVAMENTE, al trasporto di feriti o malati o di materiale sanitario e posto sotto la direzione di una autorità competente di una delle parti in conflitto.

sono Unità Sanitarie

ovvero stabilimenti o altre formazioni utilizzati a fini sanitari







Mezzi di trasporti sanitari

RISPETTO

Divieto di attacco

Divieto di interferenze


PROTEZIONE

Tutela

Soccorso

**La protezione viene meno
in caso di atti ostili**

L'emblema protettivo















#NotATarget

Grazie per l'attenzione,

Monica Martinuzzi

Croce Rossa Italiana
Volontaria

monica.martinuzzi@cri.it

